Sentenza n. 397/2025

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CAMPANIA

in composizione monocratica

Il Giudice

dott. Michele Minichini ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 74694 R.G. promosso da (omissis), nato a (omissis), rappresentato e difeso dall'avv. Mariantonietta Calligaro (CLLMNT60H53A783R) p.e.c. calligaroma@legpec.it, elettivamente domiciliato presso il suo studio in San Giorgio del Sannio (BN) via G. Bocchini n. 17,

nei confronti

dell'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale, con sede legale in Roma, alla via Ciro il Grande n. 21, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso nel presente giudizio dall'avv. Vincenzo Di Maio (DMIVCN62E28E131B; pec: avv.vincenzo.dimaio@postacert.inps.gov.it), e con il suddetto difensore elettivamente domiciliato in Napoli alla via Medina n. 61 presso l'Avvocatura regionale dell'Istituto;

del Ministero della Difesa (codice fiscale 80234710582), in persona del Ministro p.t. domiciliato in Roma alla via XX Settembre n. 8.

Visti gli atti del giudizio e uditi nell'udienza del 19.12.2025, con l'assistenza della Segretaria dr.ssa Piera Pagnano, per la ricorrente l'avv. Calligaro e per l'Inps l'avv. Di Maio;

Fatto e Diritto

1. Con il ricorso in epigrafe il ricorrente (omissis) ha chiesto: l'accertamento del proprio diritto ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'articolo unico della legge n. 1746/1962, dell'art. 18 d.p.r. 1092/73 e dell'art. 3 della legge 390/1950 al ricalcolo, riliquidazione e pagamento del trattamento pensionistico erogatogli con attribuzione dei c.d. benefici combattentistici; l'accertamento al diritto della rideterminazione della pensione n. 17722838 a far data dal suo collocamento in congedo, con conseguente attribuzione delle variazioni di cui alle norme citate sul punto che precede, con corresponsione dei relativi arretrati dei ratei maturati maggiorati di interessi e rivalutati come per Legge, fino all'effettivo soddisfo.

2. Con la memoria di costituzione del 22.10.2025 e con la memoria di costituzione del 4.11.2025 le amministrazioni convenute hanno eccepito l'inammissibilità del ricorso per l'intervenuto giudicato formatosi a seguito della sentenza n. 571/2023 di questa Sezione avente medesimo petitum e medesima causa petendi del presente giudizio; nel merito hanno contestato la fondatezza del ricorso.

3. Nell'udienza del 19.12.2025 la difesa del ricorrente ha chiesto volersi dichiarare la cessata materia del contendere, mentre la difesa dell'Inps ha chiesto il rigetto del ricorso perché infondato.

4. Il ricorso è inammissibile.

Risulta agli atti che il ricorrente ha presentato medesimo ricorso in data 31.12.2020 e con la sentenza n. 571 del 23.10.2023 questa Sezione ha rigettato le pretese attoree.

Risulta inoltre, in quanto evincibile dagli atti di causa e non contestato, che la predetta sentenza è passata in giudicato in forza del disposto dell'art. 177 c.g.c. (il cui testo è analogo a quello dell'articolo 324 c.p.c.), ai sensi del quale "*S'intende passata in giudicato la sentenza che non è più soggetta ad appello, né a revocazione per i motivi di cui all'articolo 202, comma 1, lettere f) e g), né a ricorso per cassazione…*".

Quindi, le questioni decise con la sentenza n. 571/2023 non possono costituire oggetto di nuova e diversa decisione da parte di questa Sezione, stante l'effetto preclusivo del giudicato. In ordine al citato principio, la Corte di Cassazione ha precisato che "*Il giudicato fa stato ad ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa, entro i limiti oggettivi che sono segnati dai suoi elementi costitutivi, come tali rilevanti per l'identificazione dell'azione giudiziaria sulla quale il giudicato si fonda, costituiti dal titolo della stessa azione (causa petendi), dal bene della vita che ne forma oggetto (petitum mediato),*

*a prescindere dal tipo di sentenza adottato (petitum immediato)*" (Cass. Civ., 3 novembre 2004, n. 21069; nello stesso senso, tra le altre, Cass. Civ., 3 agosto 2007, n. 17078; 19 marzo 1980, n. 1836).

Nella fattispecie in esame non vi è dubbio che sussista, fra l'odierno giudizio e quello conclusosi con la sentenza passata in giudicato di questa Sezione giurisdizionale n. 571 del 23.10.2023, identità degli elementi soggettivi, afferenti alle parti processuali, e degli elementi oggettivi, petitum e causa petendi.

Pertanto, ai sensi degli artt. 2909 del codice civile e 324 del codice di procedura civile, va dichiarata l'inammissibilità del ricorso in epigrafe per violazione del principio del ne bis in idem, con preclusione di ogni valutazione di merito.

5. Spese compensate ai sensi dell'art. 31 comma 3 c.g.c.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Campania, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando dichiara il ricorso inammissibile.

Spese compensate.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.

Così deciso a Napoli, nella Camera di consiglio del 19.12.2025.

Il Giudice

Michele Minichini

(firma digitale)

Depositata in Segreteria il giorno 29.12.2025

Il Direttore della segreteria

Maurizio Lanzilli

(firma digitale)